

**BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRD01 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE  
AGRICOLE – IRRIGUO AZIENDALE – ANNUALITÀ 2025”**  
**APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 14073 DEL 26/06/2025 E SS.MM.II**  
**FAQ – VERSIONE 02 DEL 27/11/2025**

**INDICE**

<b>1 Blocco di FAQ del 09/10/2025</b> .....	1
<b>2 Blocco di FAQ del 27/11/2025</b> .....	6

**1 Blocco di FAQ del 09/10/2025**

**1. D. Quali requisiti deve soddisfare un giovane per vedersi riconosciuto il tasso di contribuzione per “giovane agricoltore”. Inoltre i requisiti richiesti per godere del contributo come “giovane agricoltore”, devono essere presenti alla domanda iniziale o possono essere raggiunti al momento della presentazione della domanda di pagamento.**

**R.** Come riportato nella riga relativa al “giovane agricoltore” della tabella contenuta al paragrafo “Intensità dell’aiuto” è considerato “giovane agricoltore” colui che soddisfa tutti i seguenti requisiti nei termini di seguito indicati:

1. ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età), al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto;
2. si è insediato per la prima volta, nei cinque (5) anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, in un’azienda agricola in qualità di “capo azienda” assumendo il controllo effettivo e duraturo dell’azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari;
3. è in possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto.

**2. D. Qualora un giovane necessiti di completare le 150 ore di formazione su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale per il possesso del requisito di formazione o di competenze ai fini del riconoscimento del tasso di contribuzione per “giovane agricoltore”, il corso deve essere completato entro la fase di ammissibilità o lo deve concludere prima della domanda iniziale?**

**R.** Secondo quanto riportato nel paragrafo “Intensità dell’aiuto” del bando, il possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze è richiesto al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto.

Pertanto l’attestato di frequenza al corso di formazione, con superamento dell’esame finale, deve essere ottenuto entro la presentazione della domanda di sostegno sul presente bando.

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell’attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l’attestato di formazione, nonché il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell’istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d’ufficio.

**3. D. Il corso IAP ci cui alla LR 45/2007 rientra fra i corsi di formazione utili per soddisfare il requisito collegato alla formazione prevista nel bando al punto 3.II e 3.IV del paragrafo “Intensità del sostegno”?**

**R.** Con riferimento alla formazione del “giovane agricoltore”, il Decreto 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) dal titolo “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo

e del Consiglio del dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 47 del 24.02.2023 – all’art. 5 definisce i requisiti di istruzione e competenza che deve possedere il “giovane agricoltore” per accedere ai pagamenti diretti del Piano Strategico della PAC 2023-2027, tra i quali è presente anche il requisito (Art. 5, c 1, lettera c), punto 2) inerente “il possesso di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome”.

La Regione Toscana ha recepito le richiamate disposizioni con il decreto dirigenziale 7895/2023 che ha approvato lo standard di durata del corso di “Formazione obbligatoria per imprenditore agricolo professionale (IAP) – requisito della capacità professionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017”.

Pertanto, il corso IAP svolto in Regione Toscana secondo lo standard sopra citato soddisfa le condizioni indicate nel par. 1.4 del bando SRD01.

Il requisito della “formazione o di competenze” di cui al punto 3 di “giovane agricoltore” è soddisfatto quando l’attestato rilasciato con riferimento al suddetto corso è accompagnato al titolo di scuola secondaria di secondo grado (punto 3.II) o al titolo di scuola secondaria di primo grado (punto 3.IV).

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell’attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l’attestato di formazione, nonché il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell’istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d’ufficio.

4. **D. Si chiede se un giovane che ha concluso con esito positivo l'esame di un corso come "IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE" di 150 ore, svolto e rilasciato da un Ente accreditati dalle Regioni e che nell'Attestato riporta: ACQUISIZIONE ADEGUATE QUALIFICHE E COMPETENZE PER IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) - GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs. N. 99 Del 29.03.2004 e Giovane e Nuovo Agricoltore ai sensi del D.M. N.660087 del 23.12.2022 possa concorrere a soddisfare il requisito "titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome".**

5. **D. Il corso di formazione di almeno 150 ore necessario al giovane agricoltore per ottenere la contribuzione all'80% può essere erogato totalmente in modalità FAD asincrona?**

**R. 4 e 5** In considerazione di quanto riportato alla FAQ n. 5 del presente documento, i corsi di formazione tenuti da altre Regioni o Province Autonome sono utili al soddisfacimento delle condizioni indicate al paragrafo 1.4 del bando SRD01 a condizione che sia attestato il soddisfacimento dei criteri fissati dal DM del Masaf n. 660087/2022 e ss.mm.ii.

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell’attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l’attestato di formazione, nonché il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell’istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d’ufficio.

- 6. D. L'esame IAP per il riconoscimento della capacità professionale con esito positivo sostenuto senza partecipare ai corsi di formazione di 150 ore di corsi mette comunque nella condizione di avere il riconoscimento per richiedere l'intensità del sostegno dell'80 %.**

R. Il solo superamento dell'esame IAP finalizzato al riconoscimento della capacità professionale ai sensi della L. R. 45/2008 ss.mm.ii. non soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1.4 del bando SRD01.

- 7. D. Quali corsi di formazione soddisfano il seguente criterio "attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (punto 3.IV del paragrafo 1.4 "Intensità del sostegno").**

R. In aggiunta ai corsi di formazione di cui alle precedenti FAQ 5, 6 e 7, e tenuto conto della FAQ n. 9 emanata dalla Rete Rurale Nazionale con riferimento al DM 660087/2022, il requisito di cui al punto 3.IV del paragrafo "Intensità del sostegno" del bando SRD01 è soddisfatto quando il giovane consegue più attestati, rilasciati da enti accreditati, relativi a corsi di formazione che, insieme, consentono il raggiungimento delle 150 ore richieste dal bando, purchè gli attestati siano ottenuti con il superamento dell'esame finale e i corsi abbiano programmi diversi fra loro.

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell'attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l'attestato di formazione, nonchè il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell'istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d'ufficio.

- 8. D. Si chiede quali sono i titoli universitari a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo che soddisfano le condizioni di cui al punto 1.4 del bando SRD01.**

R. I titoli universitari o di scuola secondaria che soddisfano i requisiti di cui al punto 1.4 del bando in oggetto sono quelli riportati nell'Allegato VI del DM del Masaf n. 660087/2022 (link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24541>) come modificato dal D. MASAF 09 marzo 2023 prot. N. 147634 – Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti (link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24768>).

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell'attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l'attestato di formazione, nonchè il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell'istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d'ufficio.

- 9. D. Si evince un vantaggio nei confronti di chi ha un titolo di scuola secondaria di primo grado rispetto a chi ha un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, in quanto al punto 2.3 del paragrafo 1.4 "Intensità dell'aiuto – giovane agricoltore", è previsto che chi ha un titolo di scuola primario si dà la possibilità di avere tre anni di esperienza lavorativa in alternativa al corso delle 150 ore, mentre al punto IV sempre per chi ha titolo di scuola primario si dà la possibilità di effettuare più corsi per il coronamento delle 150 ore rispetto al singolo corso previsto per chi ha titolo di scuola secondaria di**

**secondo grado a indirizzo non agricolo. La disamina sopra, è da ritenersi confutata tal quale, o essendo che il titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, essendo un titolo di scuola superiore include anche i punti III e IV?**

R. Il soggetto in possesso del diploma di scuola superiore secondario ad indirizzo non agricolo di cui al punto 3.II del paragrafo "intensità dell'aiuto" – giovane agricoltore, può vedersi riconosciuto il requisito di "adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste" se al momento della presentazione della domanda di aiuto, unitamente al diploma di scuola secondaria di primo grado ha maturato l'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale (punto 3.III) o è accompagnato dall'attestato di frequenza di uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore nei modi e nei termini indicati al punto 3.IV.

Per completezza di informazione, si ricorda di documentare il conseguimento dell'attestato di formazione, nel caso sia rilasciato da una agenzia formativa privata, in quanto trattasi di documentazione non in possesso degli uffici regionali (e della Pubblica Amministrazione). Negli altri casi vanno indicati nella relazione, allegata alla domanda di sostegno, tutte le informazioni inerenti il titolo di scuola secondaria e/o l'attestato di formazione, nonché il soggetto che lo ha rilasciato (nome dell'istituto/agenzia formativa, indirizzo, tipologia del titolo/attestato di formazione e data di conseguimento) utili ai fini delle successive verifiche d'ufficio.

**10. D. Si chiede se sono ammessi i lavori di miglioramento di invasi esistenti a servizio di aziende vitivinicole**

R. al paragrafo "Interventi finanziabili" è stato precisato che, nel caso di investimenti finalizzati all'irrigazione di vigneti destinati alla produzione di uva da vino, non sono ammessi al sostegno gli impianti di irrigazione in quanto finanziati nell'ambito dell'intervento strutturale vitivinicolo del PSP (lettera A del paragrafo "Interventi finanziabili" e punto 31 del paragrafo "Interventi/spese non ammissibili).

Nel caso di interventi di miglioramento/realizzazione di sistemi di raccolta/stoccaggio e/o di reti di adduzione/distribuzione (escluso l'impianto di irrigazione) riconducibili al settore delle uve da vino, in fase di ammissibilità, sono ammessi al sostegno in forma condizionata al verificarsi, in sede di collaudo della domanda di pagamento a saldo, che le opere oggetto di sostegno siano collegate ad un impianto di irrigazione funzionante ed a servizio del vigneto. Se tale condizione non si verifica si avrà la revoca del contributo relativo alla parte dell'investimento da attribuire al settore vitivinicolo (lettera b - paragrafo "Interventi finanziabili").

Per completezza di informazione si fa presente che secondo sempre quanto previsto al paragrafo "Interventi finanziabili" gli interventi finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque sono ammissibili a condizione che, congiuntamente, sia realizzata una rete in pressione di adduzione e/o di distribuzione per uso irriguo aziendale, qualora, in azienda, non ne sia già presente una a cui collegare l'opera oggetto di investimento.

Infine in merito ai sistemi di stoccaggio è opportuno tener conto delle disposizioni, incluse le limitazioni, contenute nel paragrafo "Tipologie di acque e concessioni di derivazione/utenza agricola" e di quelle contenute al paragrafo "Altre condizioni di ammissibilità (art. 74, reg. Ue 2115/21) del bando con riferimento all'incremento della superficie irrigata e alla creazione di bacini.

**11. D. relativamente alla definizione di acque superficiali derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti, di cui al punto 2 del paragrafo 3.3.1 lett. A), si chiede se i corpi idrici in questione debbano obbligatoriamente o meno risultare presenti all'interno del Reticolo idrografico pubblicato dalla Regione Toscana**

R. E' opportuno premettere che esistono più tipi di reticolo idrografico a livello regionale come ad esempio il "Reticolo idrografico e di gestione", individuato ai sensi della Legge Regionale 79/2012 in cui sono identificati i corsi d'acqua la cui manutenzione è pubblica ed affidata ai Consorzi di Bonifica oppure quello che tiene conto dello stato qualitativo delle acque dei singoli

corpi idrici, elaborato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmii, contenuto nei Piani di Gestione delle Autorità di bacino.

Come previsto al paragrafo “Piani di gestione delle acque e misure del settore agricolo” dal bando il punto di riferimento è rappresentato dai Piani di Gestione delle Acque delle tre Autorità di Bacino che operano all’interno del nostro territorio regionale.

Infatti, in funzione della tipologia di investimento (ad esempio interventi di miglioramento o realizzazione ex novo) le condizioni di ammissibilità di un investimento sono determinate dal fatto che i corpi idrici superficiali e/o sotterranei sono ritenuti in condizioni buone/non buone per motivi inerenti alla quantità d’acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici richiamati al paragrafo “Piano di gestione delle acque e misure settore agricolo”.

Nel caso in cui il prelievo fosse fatto su corpi idrici che non si ritrovano nei Piani di Gestione dei Distretti idrografici, ai fini della loro classificazione si tiene conto dello stato del primo corpo idrico di valle classificato con riferimento al bacino idrografico di appartenenza.

Nel bando è stabilito che l’elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d’acqua ricompresi nel territorio regionale della Toscana di competenza dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale e del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr>. Nessun corpo idrico non buono per motivi inerenti la quantità è stato individuato nel territorio regionale della Toscana di competenza dell’Autorità di Distretto del Fiume Po (settimo capoverso del paragrafo “Altre condizioni di ammissibilità – art. 74, Reg. UE n. 2115/21” del bando).

Resta fermo che, come riportato al paragrafo “Localizzazione delle operazioni di investimento”, gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento del sostegno, devono ricadere all’interno del territorio regionale.

**12. in merito alla definizione "acque sorgive", di cui al punto 3 del paragrafo 3.3.1 lett. A) si chiede se la sorgente in questione debba obbligatoriamente o meno risultare presente all'interno del Catasto Regionale Fonti Sorgive.**

**R.** Il bando ai fini della identificazione delle acque che identifica come “acque sorgive” non fa alcun riferimento al Catasto Regionale Fonti Sorgive e pertanto non se ne deve tener conto.

Come riportato al paragrafo “Tipologie di acque”, ai fini del bando con la dicitura “**acque sorgive**”, sono identificate quelle acque che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

1. sono acque che vengono intercettate immediatamente a valle del punto di affioramento sulla superficie. Con questa dicitura si intendono le acque di falda che emergono spontaneamente in superficie (affioramento naturale). Ai fini della dimostrazione di quanto sopra devono essere restituite nella relazione allegata alla domanda di sostegno, almeno le seguenti informazioni relative al punto di rilievo:
  - a) Localizzazione: Comune, Località, Foglio catastale, Particella Coordinate GPS, Quota s.l.m. del rilievo;
  - b) Descrizione affioramento e Tipologia (puntuale/lineare/diffuso);
  - c) Contesto geomorfologico;
  - d) Evidenze visive: acqua che emerge, vegetazione igrofila, suolo saturo;
  - e) Documentazione fotografica georeferenziata: vista generale, dettaglio sorgente, percorso verso invaso/vasca/serbatoio.

Nel link: <https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-investimenti-produttivi-agricoli-di-tipo-irriguo-nell-azienda> è presente un fac-simile a supporto della restituzione delle suddette informazioni;

2. vengono utilizzate esclusivamente per alimentare un invaso e/o una vasca e/o un serbatoio. Non è ammesso l’impiego di questa tipologia di acque per alimentare un nuovo/esistente pozzo.

Si coglie l'occasione per ricordare che come specificato al punto 13 del paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili", a prescindere dalla tipologia di acqua utilizzata (acque superficiali e/o sotterranee e/o acque sorgive e/o acque fornite da un ente irriguo), gli interventi (ad esempio invaso, vasca, serbatoio) devono essere dimensionati entro i volumi massimi autorizzati con la concessione di derivazione da acque pubbliche e/o con l'utenza/convenzione.

Pertanto, come previsto al paragrafo "Concessioni di derivazione/Utenza agricola", con riferimento alle acque pubbliche, il beneficiario deve in ogni caso dimostrare il possesso di una concessione di derivazione di acque pubbliche valida, o aver presentato la relativa domanda di rinnovo/variante/rilascio di nuova concessione all'autorità competente e garantire che gli investimenti siano dimensionati entro i volumi massimi stabiliti dal suddetto titolo. L'ammissibilità e il pagamento del sostegno sono condizionati al rispetto di tali requisiti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

**13. per quanto riguarda le "Vasche/serbatoi", di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato A, si chiedono delucidazioni sulla definizione di materiale rigido riportata nel testo. Possono essere considerati rigidi serbatoi in materiali plastici quali PRFV, PeAD, PVC?**

R. come riportato al paragrafo "Interventi finanziabili" con il termine "Vasche/serbatoi" si intendono recipienti interamente realizzati in muratura o altro materiale rigido che possono essere anche interrati. Il bando non dà una definizione di "materiale rigido" pertanto possono essere presi in considerazione tutti i materiali, fermo restando che non sono ammissibili le spese relative a beni non durevoli quali i materiali di consumo o altro materiale che ha una durata inferiore al periodo di vincolo ex post (punto 14 del paragrafo "Interventi/spese non ammissibili" del bando) oppure materiali/interventi che non sono compatibili con le norme urbanistiche o altra normativa che disciplina la materia.

**14. Si chiede se è corretto, secondo quanto riportato al paragrafo "Massimali e minimali" del bando riconoscere al richiedente, non assegnatario della SRD 01 - investimenti annualità 2024, un contributo pari al massimo ad 1 milione, purché non faccia ulteriori richieste sulla stessa misura per l'intero periodo di programmazione.**

R. Come riportato al paragrafo "Massimali e Minimali" il massimale di contributo per domanda di sostegno è pari a 350.000 mentre il contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione è di 1 milione di euro. Il contributo pubblico relativo al bando SRD01 – investimenti – annualità 2024, approvato con D.D. 1442/2025 e ss.mm.ii., concorre al raggiungimento del massimale per beneficiario.

**15. Si chiede, in considerazione del fatto che il bando ammette a finanziamento le spese per i sistemi di filtrazione, le pompe, l'impiantistica elettrica ed idraulica ed i sistemi di autocontrollo dei consumi, se sia finanziabile anche la realizzazione di un nuovo locale tecnico adibito a questo utilizzo.**

R. le spese che potremmo definire "accessorie" agli investimenti materiali sono quelle elencate al secondo capoverso del paragrafo "Interventi finanziabili" ovvero, si cita testualmente, "l'installazione e l'eventuale impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento essenziale per il corretto funzionamento dell'investimento ammesso al sostegno". In questo elenco non sono ricompresi locali tecnici e pertanto non sono ammissibili.

## **2 Blocco di FAQ del 27/11/2025**

**16. Si chiede se sono ammissibili nel bando SRD01 investimenti irrigui alimentati da acque superficiali e/o sotterranee a cui vengono miscelate le acque di irrigazione in eccesso provenienti dallo sgrondo del terreno.**

R. Gli investimenti irrigui alimentati da acque superficiali e/o sotterranee a cui vengono miscelate le acque di irrigazione in eccesso provenienti dallo sgrondo del terreno possono essere ammessi nel bando SRD01 quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. convogliano nell'invaso aziendale alimentato prevalentemente da acque concessionate;
2. costituiscono una quota marginale rispetto al volume complessivo dell'invaso.

Il soddisfacimento delle suddette condizioni crea le condizioni per cui le acque di irrigazione in eccesso provenienti dallo sgrondo del terreno non costituiscano una "fonte alternativa di approvvigionamento idrico", come previsto dall'intervento SRD02.

Pertanto gli interventi che vengono alimentati da acque concessionate a cui si aggiungono una quota marginale di acque di irrigazione in eccesso provenienti dallo sgrondo del terreno, fermo restando tutte le altre condizioni del bando, sono ammissibili nell'intervento SRD01.

**17. Si chiede se sia ammissibile al sostegno la realizzazione di un impianto di irrigazione per un oliveto che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non è ancora presente tra le coltivazioni aziendali, ma che lo sarà entro la data di presentazione dell'eventuale domanda di saldo.**

R. Il bando non esclude che siano previsti interventi in domanda di sostegno relativi a coltivazioni aziendali in corso di realizzazione. Tuttavia vista la finalità degli investimenti oggetto del presente bando in ammissibilità, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni, detti interventi saranno ammessi al sostegno in forma condizionata. Tale condizionamento decade se al collaudo della domanda di pagamento a saldo, si rileva che le coltivazioni siano effettivamente realizzate e che gli impianti di irrigazione siano funzionanti ed a servizio dello stesso, pena la revoca del contributo relativo a questa parte del progetto.

**18. Al paragrafo 3.3.1 – Tipologie delle acque, lettera "A", punto 2, le acque superficiali sono definite come "derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti". Per quanto riguarda quelle stagnanti (laghi, vasche, serbatoi, ecc.), devono essere considerate tutte in maniera indistinta oppure è necessario specificare la modalità di alimentazione di tali accumuli, ad esempio se sono riforniti da acque correnti, sorgive o sotterranee?**

R. Al punto A.2 del paragrafo "Interventi finanziabili" con il termine "corpi idrici stagnanti" si fa riferimento a corpi idrici superficiali, come i laghi, le cui acque possono essere prelevate dietro il rilascio di una concessione di derivazione da acque pubbliche.

Non rientrano nella definizione di "stagnante" di cui al precedente punto del bando i sistemi di raccolta/stoccaggio aziendali ovvero invasi/vasche/serbatoi aziendali in quanto con detto termine fa riferimento ad una data categoria di acque provenienti da un corpo idrico superficiale.

Tuttavia, nelle previsioni del bando in oggetto, i suddetti sistemi di raccolta/stoccaggio, possono essere alimentati da acque stagnanti, da sole o congiuntamente ad altre tipologie di acqua fra quelle previste al paragrafo "Tipologie di acque" del bando.

Tutto ciò premesso, nella relazione tecnica dovranno essere indicate le acque che alimentano l'opera oggetto di intervento.

Pertanto, se l'azienda utilizza le acque superficiali "stagnanti" convogliandole all'interno di un sistema di stoccaggio aziendale (ad esempio un invaso) che va ad alimentare l'impianto di irrigazione aziendale oggetto di intervento, nella relazione tecnica dovrà essere indicato che le acque che alimentano l'impianto oggetto di investimento sono quelle provenienti dall'invaso aziendale alimentato a sua volta da acque superficiali "stagnanti" prelevate dall'azienda in quanto titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche.

**19. Il bando prevede il sostegno ad interventi destinati in modo esclusivo all'irrigazione aziendale. Si chiede se un invaso che sarà realizzato a seguito del rilascio di un permesso a costruire per uso irriguo ma anche con finalità antincendio possa essere ammesso al sostegno se l'azienda lo utilizzerà solo per scopo irriguo?**

R. Si può ammettere al sostegno un invaso autorizzato con un permesso a costruire sia per uso irriguo che per antincendio a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- sia destinato esclusivamente per scopo irriguo essendo impiegato per alimentare gli impianti di irrigazione aziendali;

- non sia inserito nell'archivio regionale delle opere Anti Incendio Boschivi (AIB) che lo censisce e lo cataloga come opera antincendio.

Tuttavia, tutto ciò premesso, resta fermo che l'ammissibilità dell'invaso è subordinata al soddisfacimento di tutte le altre condizioni previste dal bando.

X-----X-----X-----X-----